

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | CAPITOLATO DI POLIZZA – RCA AUTOBUS | Ottobre 2023 |
|---|--|---------------------|

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI POLIZZA RC AUTOBUS

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS (R.C.A.) CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA GESTITA DAL CONTRAENTE

CIG A022E453A9

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | CAPITOLATO DI POLIZZA – RCA AUTOBUS | Ottobre 2023 |
|---|--|---------------------|

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

LEGGE

Il D.Lgs. n°209 del 7.09.2005 e s.m.i., sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'art. 1681 C.C. ed altre leggi afferenti alla materia della circolazione stradale.

REGOLAMENTO

Regolamento per la gestione dei sinistri ex art.149 D.Lgs. n°209 del 7.09.2005 e s.m.i. fuori dalle ipotesi disciplinate dallo stesso articolo.

CONTRAENTE

ATB Servizi S.p.A. – socio unico - Via Monte Gleno, 13 - 24125 BERGAMO; P.IVA/C.F.: 02967830163.

ASSICURATO

Soggetto giuridico o persona fisica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al capitolato d'oneri.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA'

Compagnia / Società assicuratrice.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare alla Società da parte del Contraente.

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | CAPITOLATO DI POLIZZA – RCA AUTOBUS | Ottobre 2023 |
| | | |

Descrizione dell'attività del Contraente

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autobus, di linea e/o non di linea, ivi compresi i servizi di interesse turistico, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti alla propria attività ed anche ad altri usi.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1. PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provati per iscritto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, dell'Agenzia della Società che concede la copertura assicurativa.

1.2. PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2023.

Qualora il premio non sia stato pagato, avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

1.2.1. OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - Legge n.136/2010

a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione al Contraente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | CAPITOLATO DI POLIZZA – RCA AUTOBUS | Ottobre 2023 |
|---|--|---------------------|

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni dell'Impresa derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

1.3. FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società concorderà con il Contraente la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza.

Con particolare riferimento alla gestione dei sinistri saranno predisposti, di comune accordo, discipline regolamentari e forme di comunicazione, anche on line.

1.4. VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Si conviene altresì che il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione del Contraente, non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo della comunicazione all'assicuratore da parte del Contraente.

Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione di impresa che comportino una modifica effettiva del rischio.

1.5. DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave la Società esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.6. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del Contraente, danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute alla Società.

1.7. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie inerenti e conseguenti all'esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | CAPITOLATO DI POLIZZA – RCA AUTOBUS | Ottobre 2023 |
|---|--|---------------------|

1.8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente.

2. CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha per base il libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al PRA al contraente o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al PRA, abbia un interesse assicurativo, essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e della presente Polizza, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti indicati al successivo Articolo 2.2 LIMITE DELL'ASSICURAZIONE – MASSIMALI – FRANCHIGIA, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo – dalla circolazione stradale (art. 1681 e 2054 C.C.) degli autobus descritti in polizza, come risultanti dal libro matricola allegato (Appendice A) che forma parte integrante della polizza medesima. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

2.2 LIMITE DELL'ASSICURAZIONE – MASSIMALI – FRANCHIGIA

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- *Massimali*: la Società assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza di €40.000.000,00 (euro quaranta milioni/00) per sinistro per i danni alle persone indipendentemente dal numero delle vittime e €5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per sinistro per i danni arrecati alle cose indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- *Franchigia*: il Contraente, a tal fine delegato espressamente dalla Società con la sottoscrizione del presente atto, assume a proprio carico il risarcimento di €. 2.000,00 (euro duemila/00) per sinistro.

Entro i limiti della franchigia il Contraente provvede a norma del Regolamento di cui all'Articolo 3, alla gestione dei sinistri.

2.3 GESTIONE DIRETTA E CONTROLLATA DELLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA PARTE DEL CONTRAENTE

Nei limiti della franchigia di cui al precedente articolo, il Contraente gestisce i sinistri sotto la supervisione dell'ispettorato della Società coordinando, attraverso il Regolamento facente parte integrante della presente polizza, la gestione del danneggiato con quella dell'assicuratore.

2.4 RIMBORSO NEI LIMITI DELLA FRANCHIGIA DEI RISARCIMENTI

La Società, alla scadenza di ogni semestre del contratto, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi nel limite della franchigia.

La Società, nei casi in cui la liquidazione sia stata effettuata ex Art.149 del D.Lgs. 7 settembre 2005 N. 209, formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni corredato degli atti di attestazione dell'avvenuto risarcimento da parte della Compagnia Gestionaria.

Il Contraente rimborsa alla Società l'ammontare della franchigia nei limiti delle somme pagate e non anche oltre quanto effettivamente pagato, in riferimento ai forfait per l'indennizzo diretto.

Il Contraente provvederà al relativo rimborso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.5 PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia è operante anche:

- a) nel caso di impiego degli autobus nei servizi effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea, ecc.), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità ovvero imposti d'autorità;
- b) nel caso di affidamento in comodato a sub-concessionari di linea del Contraente ovvero a concessionari di altre linee;
- c) nel caso di impiego degli autobus in servizio di emergenza (sostituzione a seguito di guasto, di autobus in linea o al di fuori delle linee concesse di cui al precedente punto a) effettuato anche da personale non dipendente dal Contraente;
- d) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida dei candidati in occasione delle procedure di selezione di nuovo personale, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- e) nel caso di sovraccarico;
- f) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente o di altri concessionari e sub-concessionari di cui al precedente punto b), nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano degli autobus;
- g) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento degli autobus all'interno dei depositi effettuati da persone anche non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- h) per i sinistri derivanti da scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente, scoppio di pneumatici, incendio degli autobus;
- i) per i danni conseguenti a fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dagli autobus ancorché necessarie al loro funzionamento qualora si verificano a causa di rotture di serbatoi o parti meccaniche (manicotti, tubi, ecc...).
- j) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sugli autobus;
- k) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- l) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dagli autobus, anche effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici, ovvero nel sostare nell'area di rispetto contrassegnata da apposita segnaletica, anche in corsa;
- m) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro, in quanto non alla guida dell'autobus.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | CAPITOLATO DI POLIZZA – RCA AUTOBUS | Ottobre 2023 |
|---|--|---------------------|

Civile, di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui all'art. 2054 C.C.).

2.6. ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

a. Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata e non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, la Società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.

È inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso di sinistri derivanti da guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso in cui al conducente venga rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- del Contraente,
- del conducente salvo che questi:
 - 1) sia recidivo ovvero abbia subito provvedimenti di sospensione dell'abilitazione di guida;
 - 2) abbia agito con colpa grave o altra violazione delle regole di perizia, diligenza e prudenza accertate con sentenza passata in giudicato;
 - 3) abbia comunque arrecato danni con conseguente morte o gravissime invalidità di una o più persone.

La rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente è piena e comprende anche i casi di solidarietà con il conducente e/o con altri terzi responsabili.

b. nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art.98 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.5.

Nei predetti casi, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a. - 2° e 3° comma del presente articolo.

Comunque, la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art.2049 Codice Civile per i danni occorsi in occasione di circolazione.

2.7. PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono considerati terzi anche:

- a) il Comune di Bergamo, ATB Mobilità S.p.A. e tutte le società da essi partecipate o controllate, i loro amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione od in uso al Contraente;
- b) i coniugi, parenti ed affini del conducente, nonché gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale ed i Dirigenti del Contraente. I conducenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio della funzione di guida.

2.8. ESTENSIONE TERRITORIALE

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | CAPITOLATO DI POLIZZA – RCA AUTOBUS | Ottobre 2023 |
|---|--|---------------------|

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana.

2.9. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza contro rilascio di quietanza emessa dalla Società che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento viene eseguito presso l'agenzia cui è assegnata la polizza, la quale è autorizzata a rilasciare i certificati di assicurazione con validità annuale previsti dalle disposizioni in vigore.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società vi provvederà previa restituzione di quello da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

2.10. EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE- RINNOVO E PROROGA TECNICA

1. La presente Polizza viene stipulata per la durata di 1 (un) anno con inizio dalle ore 24,00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2024.
2. Alla scadenza, le Parti si riservano la possibilità rinnovare il contratto per un ulteriore anno, alle medesime condizioni; la formalizzazione dell'eventuale rinnovo dovrà essere effettuata entro il 30 Settembre 2024.
3. Qualora alla data del 30 settembre 2024 non si dovesse perfezionare tra le parti tale rinnovo di un ulteriore anno ed il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione alla sua naturale scadenza, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Tale proroga tecnica di sei mesi si applica altresì anche alla data del 31.12.2025, nelle more dell'espletamento del nuovo affidamento.
4. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.
La presente clausola si applica anche nel caso in cui le Parti, come previsto al suddetto Paragrafo 3, raggiungessero l'accordo per rinnovare il contratto di un ulteriore anno, alle medesime condizioni.

2.11. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, redatta dal Contraente su modello prestampato approvato dall'IVASS nel caso sia avvenuto tra veicoli per i quali vi sia obbligo di assicurazione, deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti (anche filmati relativi alla ricostruzione cinematica dei sinistri) e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L'apertura del sinistro sarà effettuata dall'Agenzia aggiudicataria, alla quale la Contraente si rivolgerà per ogni eventuali richieste di informazione e/o assistenza.

Con specifico riferimento ai filmati citati, il Contraente rende noto che per la comunicazione dei file, utili a documentare lo svolgimento dei fatti, sarà dedicato un server ftp sul quale sarà abilitato il client ftp indicato dalla Società.

La Società dovrà altresì individuare e comunicare i dati di contatto della persona dedicata (liquidatore) alla gestione dei sinistri del Contraente. Allo stesso modo, la Società dovrà individuare e comunicare alla Contraente i dati di contatto del perito dedicato.

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | CAPITOLATO DI POLIZZA – RCA AUTOBUS | Ottobre 2023 |
|---|--|---------------------|

2.12. GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome del Contraente fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società si impegna, comunque, a richiesta del Contraente, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte senza aggravio di spesa per il Contraente. Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

2.13. POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli assicurati inizialmente e successivamente, purché in dotazione, a qualsiasi titolo, allo stesso Contraente. Il parco veicoli del Contraente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara. Resta inteso che l'elenco dei mezzi da inserire nel bro matricola sarà comunicato dal Contraente prima dell'emissione dei certificati di assicurazione.

Il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e/o in uscita. La Società è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso di ogni anno.

Per gli autobus che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione della copertura assicurativa degli autobus già inclusi nel libro matricola è ammessa in conseguenza di vendita, furto, rapina, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva e purché accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati.

La cessazione è inoltre ammessa nel caso di autobus guasti, con riparazione ritenuta da Contraente antieconomica, in attesa di demolizione, purché accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati.

Nel caso di sostituzione dei veicoli assicurati, i movimenti di inclusione ed esclusione dovranno essere contestuali.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dalla comunicazione inviata dal Contraente alla Società.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.

Le procedure di formazione e manutenzione del libro matricola vengono concordate fra le parti con procedure di comunicazione on line.

2.14. ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro il 30 aprile 2025 la Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- numero di sinistro attribuito dalla Società;
- data di accadimento del Sinistro;
- lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento);
- la tipologia del sinistro (ad esempio card debitore - card Gestionaria - ctt mandatario - ctt debitore - rca passivo puro);
- la targa del veicolo assicurato;
- l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo o risarcimento al lordo di eventuali recuperi;
- l'importo degli eventuali recuperi specificati per franchigie e forfait;
- la data di avvenuto pagamento;
- l'importo stimato dell'indennizzo o risarcimento (cd. "riserva" attribuita dalla Società);
- nominativo della Controparte.

La Società riconosce espressamente che le previsioni contenute nella presente clausola contrattuale rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

2.15. COASSICURAZIONE

Nel caso in cui la Società aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Società deroghi all'art.1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

2.16 TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente la Società invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, la copia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se la parte passiva non sia stata ancora definita al fine di procedere al recupero della parte attiva del sinistro.

2.17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2.17.1 I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

2.17.2 I dati personali conferiti dalle Parti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

2.17.3 Lo svolgimento delle attività dedotte nel contratto implica inoltre un trattamento di dati personali, anche di natura particolare e giudiziaria, dei soggetti e mezzi coinvolti a qualunque titolo nei sinistri occorsi al Contraente.

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | CAPITOLATO DI POLIZZA – RCA AUTOBUS | Ottobre 2023 |
|---|--|---------------------|

- 2.17.4 Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 – Regolamento generale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – di seguito GDPR.
- 2.17.5 Le Parti si impegnano a non comunicare tali dati personali a soggetti terzi, se non ai fini della gestione dei sinistri (es. periti accertatori) o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal contratto, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

Con particolare riferimento alle comunicazioni effettuate dal Contraente alla Società di dati aventi natura particolare e/o giudiziaria, il Contraente garantisce la liceità del trattamento attraverso la previa dichiarazione del consenso, ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. a) del GDPR da parte degli interessati.

3. CONDIZIONI SPECIALI - REGOLAMENTO

- 3.1. **GESTIONE DEI SINISTRI EX ART. 149 D. Lgs. 7.09.2005 N.209. – Indennizzo Diretto.**
 Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società tutti i sinistri in cui sorga responsabilità concorsuale e/o totale.
 Le richieste pervenute alla Società in sede di Convenzione Indennizzo Diretto, non comunicate dal Contraente, dovranno essere tempestivamente inoltrate allo stesso per la verifica dei presupposti applicativi.
 La Società potrà, in accordo col Contraente, stabilire forme di trasmissione on-line della documentazione relativa ai sinistri nonché, mediante l’attivazione di un account dedicato, consentire la visualizzazione dello status dei sinistri rientranti nella procedura di Indennizzo Diretto di cui all’ Art.149 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
- 3.2 **GESTIONE DEI SINISTRI FUORI DALLA IPOTESI DISCIPLINATE DALL’ART. 149 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.**
- a) La Società prende atto che il Contraente gestirà e liquiderà direttamente tutti i danni subiti dai terzi per i sinistri la cui domanda di rimborso sia inferiore o uguale all’importo della franchigia contrattuale.
- b) Anche nell’ipotesi di lesioni a trasportato, con responsabilità a carico del Contraente, il sinistro sarà trattato e liquidato su delega della Società e sotto la supervisione della stessa, direttamente dal Contraente entro i limiti della predetta franchigia assoluta.
- Entro trenta giorni dall’aggiudicazione della gara, la Società ed il Contraente concorderanno un incontro finalizzato a determinare una procedura condivisa per la gestione dei sinistri. Tale procedura, soggetta anche a periodiche revisioni, rappresenterà le linee guida cui le parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | CAPITOLATO DI POLIZZA – RCA AUTOBUS | Ottobre 2023 |
|---|--|---------------------|

La procedura di cui ai precedenti paragrafi a) e b) non fa venire meno gli obblighi della Società in materia di gestione delle vertenze civili e tutela penale, regolati dal precedente articolo 2.12. Nell'ipotesi di lesioni a trasportato, con responsabilità a carico di terzi, il sinistro sarà istruito e trattato dal Contraente e trasmesso alla Società per la sola liquidazione, se dovuta. La Società in questa ipotesi non richiederà al Contraente alcun rimborso di quanto eventualmente liquidato. La Società assumerà direttamente la gestione delle controversie giudiziali, ferma restando l'operatività della franchigia a carico del Contraente.

3.3 DISPOSITIVI PER LA RICOSTRUZIONE DEI SINISTRI

Il Contraente, a supporto della gestione dei risarcimenti dei danni a terzi e a tutela del suo patrimonio, sull'intera flotta dei propri autobus, ha installato un sistema di videosorveglianza in grado di ricostruire la dinamica degli incidenti stradali e degli infortuni occorsi ai passeggeri.

Il sistema costituito da un NVR - Network Video Recorder - al quale sono collegate fino a 6 telecamere HD (3 di ripresa interna, 1 ad inquadrare il senso di marcia del mezzo e 2 di ripresa esterna delle fiancate), è in grado di:

- registrare in continuo su Hard Disk gli eventi occorsi al mezzo negli ultimi 7 giorni;
- salvare automaticamente, su una unità separata (SD), in modalità VEDR (Video Event Data Recorder) gli eventi rilevati dai sensori di accelerazione ovvero eventualmente attivati dal conducente attraverso un Panic Button.

Il sistema descritto, per mezzo del router di bordo, è collegato ad una piattaforma web proprietaria, sulla quale in caso di anomalie di funzionamento degli impianti vengono notificati agli addetti alla manutenzione gli alert diagnostici.

Saranno rese note all'impresa aggiudicataria le modalità di accesso ed utilizzo quale mezzo di prova delle registrazioni provenienti dal sistema installato.

La Società

Il Contraente

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sotto elencati articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione.

Art. 2.5. Profilo specifico del rischio;

Art. 2.6. Esclusioni e rivalsa;

Art. 2.7. Precisazione sulla qualifica di "terzo"

Art. 2.10 Effetto e Durata dell'Assicurazione;

Art. 2.12 Gestione delle vertenze civili e tutela penale;

Art. 2.13 Polizza a libro matricola e regolazione del premio;

Art. 2.14 Andamento del rischio;

Art. 2.15 Coassicurazione

Art. 3 Regolamento.

La Società

Il Contraente

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | CAPITOLATO DI POLIZZA – RCA AUTOBUS | Ottobre 2023 |
|---|--|---------------------|

ALLEGATO 1: ELENCO AUTOBUS DA ASSICURARE.